



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Posta elettronica:

Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Variazione gare: variazionigare_tn@figctaa.it
Contabilità: contabilita_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Attività di base: attivitabase_tn@figctaa.it
Attività scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO

Tel. : (0461) 984050 - 984262

Fax : (0461) 984140 - 980880

Internet: www.figctaa.it

<http://www.settoregiovanile.figc.it>

Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento

nr. 07/773751 - ABI 08304 - CAB 01807

Conto corrente S.G. e S.: Banca Nazionale del Lavoro - Trento

nr. 30901 - ABI 1005 - CAB 1800

Stagione Sportiva 2002/2003

Comunicato Ufficiale N° 03 del 18/07/2002

INDICE

L.N.D.

1.	<i>Comunicazioni della L.N.D.</i>	54
2.	<i>Comunicazioni del Comitato Regionale</i>	57
3.	<i>Istituzione registro associazioni promozione sociale</i>	57
4.	<i>Tasse e Depositi - Errata corrige</i>	59
5.	<i>Campionato amatori - Riunione e proroga termini iscrizione</i>	59
6.	<i>Autorizzazione esposizione marchio pubblicitario</i>	59
7.	<i>Autorizzazione manifestazione</i>	59
8.	<i>Autorizzazione amichevoli</i>	60
9.	<i>Delibere della Commissione Disciplinare</i>	61

S.G.S.

10.	<i>Autorizzazione manifestazione</i>	62
-----	--------------------------------------	----

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 10

COPPA ITALIA Stagione Sportiva 2002/2003

Si comunica che il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2002-2003, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2002/2003 la XXXVIII^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Dilettanti*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART. 2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2002/2003, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Dilettanti

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2003 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale.

Alle due finaliste della fase regionale verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla prima classificata) e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali che si avvalgono della facoltà di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme di impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, non è ovviamente previsto alcun obbligo circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

ART. 5**SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE**

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale; alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.

Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate; la gara di Finale sarà disputata in campo neutro – in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Si ritiene altresì opportuno rammentare che la squadra di Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2002/2003 – Fase Nazionale – **acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2003/2004.**

Qualora la squadra vincitrice la Coppa Italia avesse già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2003/2004 sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale.

Nella ipotesi in cui entrambe le finaliste avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2003/2004 sarà riservata alla vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale che si saranno qualificate per le semifinali della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti 2002/2003. Le modalità di svolgimento di tale incontro saranno successivamente fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto di ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata, al termine della stagione sportiva, viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

ART. 6**ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA**

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

ART. 7**DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE**

Per la Fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza e/o Promozione, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 40, 41 e 42 del medesimo Codice.

Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti procedure particolari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;

- b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare della L.N.D.;
- c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
- d) **gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo telefax, entro lo stesso termine.**

Limitatamente alla gara di finale valida per l'aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti, gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati per iscritto all'arbitro entro mezz'ora dal termine delle singole gare e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo entro un'ora dal termine delle gare stesse.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D..

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N. D saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno essere provenienti dalla stessa regione della Società.

Per tutte le gare verranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggior numero di reti segnate;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 2). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 12 del C.G.S..

ART. 12**EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 17, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13**APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D..

----- ✧ ✧ ✧ -----

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**SVINCOLI D'AUTORITÀ**

Si porta a conoscenza che sul Comunicato Ufficiale nr. 4 del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, è riportato l'elenco dei calciatori svincolati per effetto dell'art. 109 delle N.O.I.F., **svincolo d'autorità per inattività**.

----- ✧ ✧ ✧ -----

3. ISTITUZIONE REGISTRO ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE

Riceviamo e di seguito riportiamo quanto comunicatoci dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla salute della Provincia di Trento e riguardo l'attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante. "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che all'art. 7 prevede l'istituzione del registro provinciale. Infatti con l'art. 89, comma 2, della l.p. 1/2002 è stato istituito il "registro provinciale delle associazioni di promozione sociale", e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 del 17 maggio 2002, che si riporta di seguito, sono stati fissati i requisiti, le modalità e i termini per l'iscrizione. Si precisa che le associazioni di promozione e/o di utilità sociale non hanno l'obbligo ma la facoltà dell'iscrizione al registro, sul presupposto di un'attività di volontariato sorretta da uno statuto con caratteristiche democratiche.

Estratto:

Il registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia Autonoma di Trento è organizzato in tre sezioni, secondo i diversi ambiti di intervento:

- a) SEZIONE CULTURA, ricomprensente le associazioni della cultura scientifica ed umanistica, le associazioni artistiche, quelle volte alla ricerca etica e spirituale, e le associazioni similari;
- b) SEZIONE SPORT, ricomprensente le associazioni sportive dilettantistiche, quelle ricreative e del tempo libero, quelle ad esse assimilabili;
- c) SEZIONE MISTA, ricomprensente le associazioni aventi scopi misti o diversi da quelli previsti nelle altre sezioni, ovvero le articolazioni territoriali già iscritte al registro nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge;

Possano (è una facoltà) chiedere l'iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale le associazioni costituite ed **operanti da almeno un anno**, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 383/2000, e che abbiano un atto costitutivo e uno statuto corrispondente ai requisiti sotto indicati.

La domanda può essere presentata **in qualsiasi momento**, direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, **al Servizio attività socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, con sede in via Gilli n. 4 a Trento (per informazioni: tel. 0461/494126)**.

Requisiti statutari indispensabili:

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono liberamente ed autonomamente con atto scritto, sia atto pubblico che scrittura privata.

Lo statuto, ispirato a principi di uguaglianza, democraticità e libera partecipazione, deve necessariamente contenere:

- la denominazione;
- la sede legale;
- l'oggetto sociale, attinente a scopi di utilità o di promozione sociale;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di finalità di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, in deroga al principio di elettività delle cariche sociali, si applicano i criteri fissati dalla commissione provinciale per il volontariato a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- i diritti e i doveri degli associati, nonché i criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea dei soci;
- la modalità di scioglimento dell'associazione con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Non possono ottenere l'iscrizione: partiti politici; organizzazioni sindacali; associazioni di datori di lavoro; associazioni professionali e di categoria; associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati; circoli privati; associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche; associazioni che dispongono limitazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa; associazioni che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Vantaggi derivanti dall'iscrizione

Il principale vantaggio è proprio quello di essere "certificati" e di far parte di un gruppo di associazioni con determinate caratteristiche riconosciute per legge.

Benefici fiscali previsti dal Capo III (articoli 20 – 32) della legge 383/2000.

In sintesi:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati;
- le quote e i contributi corrisposte alla APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;
- le erogazioni liberali in denaro a favore di APS sono detraibili o deducibili dal reddito o dall'imposta lorda per soggetti IRPEF, IRPEG e imprese;
- gli enti locali possono deliberare riduzione sui tributi di propria competenza a favore delle APS;
- alle APS sono estese le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e loro consorzi;
- le APS possono accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali;
- le APS, iscritte al registro da almeno 6 mesi, possono stipulare convenzioni con gli enti locali per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- accesso per le APS ai messaggi di utilità sociale;
- gli enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle APS;
- alle APS in occasione di particolari eventi o manifestazioni il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art. 3, comma 4, della legge 287/1991. Tali autorizzazioni sono valide solo per il periodo di svolgimento delle manifestazioni, per locali e spazi cui si riferiscono, e sono rilasciate a condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali;
- le APS sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati;
- gli enti possono concedere in comodato alle APS beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali.

4. TASSE E DEPOSITI – ERRATA CORRIGE

Si riportano, di seguito, gli importi esatti da versare per l'iscrizione ai Campionati di Calcio a Cinque Serie D e di Calcio Femminile Serie D.

TASSE E DEPOSITI

Campionati	Tassa iscrizione	Tassa Associativa	Anticipazioni conto spese organizzazione	Iscrizione Coppe	Stampati e Tessere	Importo da versare Euro
Calcio a 5 Serie D	414,00	155,00	414,00	104,00	78,00	1.265,00
Calcio Femminile Serie D	414,00	155,00	414,00	104,00	78,00	1.265,00

5. CAMPIONATO AMATORI – RIUNIONE E PROROGA TERMINI ISCRIZIONE

Si comunica che giovedì 25 luglio 2002, presso la sala riunioni del Comitato, si terrà una riunione con i referenti delle società interessate al Campionato Amatori 2002/2003.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare l'iscrizione di detto Campionato, **a lunedì 5 agosto 2002.**

6. AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE MARCHIO PUBBLICITARIO

Per la stagione sportiva 2002/2003 sarà consentito a tutte le società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4 delle N.O.I.F. che di seguito si riporta nella parte d'interesse per la L.N.D.:

..... omissis

Comma 4

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. È altresì consentito, in aggiunta, un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico - amatoriale svolta in ambito territoriale.

4.bis.

L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

..... omissis

È fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.

7. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

È stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>Amichevole : Patrasso Calcio – Pol. Ponte Zanano</i>		
Categoria:	<i>Professionisti</i>	Data effettuazione:	<i>13 luglio 2002 ore 17,00</i>
Società organizzatrice:	<i>Pol. Valcembra</i>	Campo da giuoco:	<i>Segonzano/ Venticcia</i>
Nome della manifestazione:	<i>Amichevole: Ionikos F.C. (Grecia) – Tzevnnores (Bulgaria)</i>		
Categoria:	<i>Professionisti</i>	Data effettuazione:	<i>21 luglio 2002 ore 18,00</i>
Società organizzatrice:	<i>G.S. Valpeio</i>	Campo da giuoco:	<i>Celledizzo</i>

Nome della manifestazione:	<i>Amichevole : A.C. Lumezzane – A.S. Matera Calcio</i>		
Categoria:	<i>Professionisti</i>	Data effettuazione:	<i>31 luglio 2002</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Alta Giudicarie</i>	Campo da giuoco:	<i>Roncone</i>
Nome della manifestazione:	<i>“Quadrangolare di Ferragosto”</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti</i>	Data effettuazione:	<i>02 – 03 agosto 2002</i>
Società organizzatrice:	<i>F.C. Calceranica</i>	Campo da giuoco:	<i>Calceranica</i>

8. AUTORIZZAZIONE AMICHEVOLI

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **G.S. Valpejo** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **F.C. Ionikos** (Grecia), venerdì 19 luglio 2002 ad ore 18,00 nella località di Celedizzo.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **A.C. Fassa** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **S.S. Lazio**, sabato 20 luglio 2002 ad ore 17,00 nella località di Vigo di Fassa.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **A.S. Fiemme C.R.** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **U.S. Lecce**, sabato 20 luglio 2002 ad ore 17,00 nella località di Cavalese.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **U.S. Monti Pallidi** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **U.S. Sampdoria** domenica 21 luglio 2002 ad ore 17,00 nella località di Moena.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **U.S. Povo Scania** a partecipare, con i propri tesserati e selezione locale, all'amichevole con la società **Cesena Calcio**, domenica 21 luglio 2002 ad ore 16,30 nella località di Folgaria.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **A.C. Pinè** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **F.C. Piacenza**, domenica 21 luglio 2002 ad ore 17,00 nella località di Bedollo.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **U.S. Primiero San Martino** a partecipare, con i propri tesserati, all'amichevole con la società **U.S. Bari**, domenica 21 luglio 2002 ad ore 17,00 nella località di Mezzano.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **A.C. Fassa** a partecipare, con una selezione valligiana e propri tesserati, all'amichevole con la società **S.S. Lazio**, giovedì 25 luglio 2002 ad ore 14,30 nella località di Vigo di Fassa.

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società **A.C. Pinzolo Campiglio** a partecipare, con i propri tesserati, ad un **triangolare con squadre professionistiche**, giovedì 25 luglio 2002 ad ore 16,00 nella località di Pinzolo.

9. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Degasperi, Spinelli (Componenti), nella riunione del 04.07.2002, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

- 1) Ricorso dell'U.S. Cermis avverso la squalifica dei giocatori Zorzi Giorgio e Dagostin Stefano.

La società U.S. Cermis ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione Disciplinare avverso la squalifica del signor Zorzi Giorgio per 9 giornate di gara e del signor Dagostin Stefano per 5 giornate di gara inflitte dal Giudice sportivo con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale nr. 49.

La società sostiene che i fatti che hanno portato alla squalifica sono sensibilmente diversi rispetto a quanto riportato nelle motivazioni dei provvedimenti. In particolare relativamente al giocatore Zorzi la società ricorrente sostiene che, pur non negando il comportamento del proprio giocatore, anche giocatori della società Valcembra avrebbero partecipato alla rissa. La Commissione, sul punto, alla luce del rapporto dell'arbitro, ritiene pienamente corrispondente alla realtà la motivazione della squalifica e ritiene altresì giusta la misura della sanzione alla luce della gravità dei fatti relativamente alla squalifica del signor Dagostin la società rimarca come all'indirizzo del direttore di gara siano state rivolte solo frasi poco felici e nessuna minaccia e nessun stratonamento. La Commissione, sul punto, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la squalifica a tre giornate di gara.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il ricorso relativamente alla squalifica del giocatore Zorzi Giorgio e accoglie parzialmente il ricorso relativamente alla squalifica del giocatore Dagostin Stefano riducendo la stessa a tre giornate di gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.

----- ✧ ✧ ✧ -----

S. G. S.**10. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE**

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>"Bepo Foches"</i>		
Categoria:	<i>Pulcini</i>	Data effettuazione:	<i>15/09 al 27/10/ 2002</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Villazzano</i>	Campo da giuoco:	<i>Villazzano /Campo Don O. Spada</i>



Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 18/07/ 2002.

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

Modello di domanda di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale

(marca da bollo)

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____ / _____ / _____ Legale rappresentante dell'associazione denominata _____
 _____, con sede in _____
 _____, via _____

CHIEDE

l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come introdotto dall'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000. n. 455.

Dichiara che :

(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00)

- 1) l'associazione è stata costituita in data: _____;
- 2) l'associazione opera nel rispetto della libertà e della dignità degli associati;
- 3) l'associazione non persegue scopi di lucro;
- 4) gli aderenti all'associazione alla data odierna sono n. _____, ed operano prevalentemente in modo gratuito;
- 5) l'associazione svolge attività prevalentemente in campo: _____
 (specificare: culturale, artistico, sportivo, ricreativo, altro...);
- 6) l'ambito territoriale di operatività dell'associazione è _____(riionale, comunale, comprensoriale, provinciale, altro ...)
- 7) il codice fiscale dell'associazione è il seguente: _____;
- 8) l'assemblea dei soci in data _____ ha approvato il bilancio/conto consuntivo relativo all'anno _____;
- 9) lo statuto attualmente in vigore corrisponde a quello allegato alla presente.

dichiara,

inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

Allegati:

- atto costitutivo;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare;
- ultimo conto consuntivo approvato;
- fotocopia documento d'identità (solo in caso di spedizione postale).